



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di n. 2 BPF della serie Q/P e contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro dei titoli.

In particolare, con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- è titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali: i) serie Q/P n. 000.201, emesso in data 10.06.1987, per un valore di £.1.000.000; ii) serie Q/P n. 000.097; emesso in data 29.04.1989, per un valore di £.2.000.000;
- i rendimenti previsti dalle tabelle presenti sul retro dei titoli sono stati modificati, fino al 20° anno, mediante l'apposizione di un timbro di colore nero recante i tassi previsti per la serie "Q/P";
- sul retro del buono n. 000.097 è inoltre presente un ulteriore timbro di colore rosso, modificativo dei rendimenti fino al 20° anno, recante i tassi previsti per la serie "P/O";
- nessuno dei timbri contiene indicazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno;
- sul retro dei titoli, per il periodo dal 21° al 30° anno, è prevista la corresponsione, a titolo di interessi, della somma di "lire 258.150" (buono da £. 1.000.000) e di "lire 710.960" (buono da £. 2.000.000) "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione";
- per quanto concerne il Buono n. 000.201, al momento del rimborso, avvenuto in data 19.03.2018, l'intermediario ha liquidato la somma di €. 6.602,37 ma, in ossequio al tenore



letterale del buono, il controvalore di rimborso avrebbe dovuto essere di €. 11.084,72, al netto delle imposte, con una differenza a proprio favore di €. 4.482,35;

- con riferimento al Buono n. 000.097, da una verifica effettuata sul sito web dell'intermediario ha riscontrato che quest'ultimo, al netto delle imposte, rimborserà la somma di €. 11.470,93 (cfr. all. 3 ricorso);
- in ossequio al tenore letterale del buono, il controvalore di rimborso dovrebbe essere di €. 32.739,31 al netto delle imposte;
- in totale risulta dunque dovuta la complessiva somma di €. 37.221,66 (4.482,35 + 32.739,31);

La ricorrente osserva inoltre che:

- entrambi i buoni sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986;
- la Suprema Corte ha stabilito che, pur configurandosi i BPF come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va determinata sulla base del tenore letterale dei buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente modificato da un D.M., non menzionato sui documenti (cfr. SS.UU. 13979/2007);
- sia la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4761/2018 e n. 19002/2017) che la giurisprudenza di merito si sono uniformate a tale orientamento;
- conforme e costante è inoltre la giurisprudenza dei Collegi ABF (cfr. all.ti 8-3 ricorso);
- in particolare, per quanto riguarda il caso del buono in cui sono presenti n. 2 timbri (buono n. 000.097), per il periodo sino al 20° anno, il Collegio di Milano ha stabilito che tale comportamento ha creato un'ambiguità che va risolta con l'applicazione delle condizioni, tra tutte quelle previste, più favorevoli al sottoscrittore;
- di conseguenza deve essere riconosciuta l'applicazione delle condizioni previste sul retro dei titoli, senza considerare i timbri sovrapposti (cfr. Collegio di Milano dec. n. 16559/2019 e dec. n. 14992/2018 - all.ti 17 e 18 ricorso).

La cliente chiede, pertanto, in via principale di disporre il rimborso dei titoli per la somma di € 4.482,35 in relazione al buono *sub* doc. n. 1 e della somma di € 32.739,31 in relazione al buono *sub* doc. n. 2, per un totale di € 37.221,66 oltre interessi dal ricorso al saldo; in ogni caso, di disporre il rimborso di € 20,00 versati per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè,



per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);

- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e, comunque, esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

L'intermediario richiama ed allega varie pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*").

Con le conclusioni l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

Con nota di repliche, la cliente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- l'intermediario non ha formulato controdeduzioni in relazione alle argomentazioni relative al rendimento, sino al 20° anno, del buono n. 000.097;
- tale comportamento deve essere considerato rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- l'intermediario è un soggetto di diritto privato ed è pertanto tenuto a rispettare le norme di diritto comune, con specifico riferimento a quelle inerenti alla formazione del vincolo contrattuale con l'investitore;
- l'art. 173, comma 3, D.P.R. 29/03/1973, n. 156 dispone che la tabella a tergo dei buoni fruttiferi postali deve essere integrata con quelle a disposizione presso gli uffici dell'intermediario, nel solo caso in cui i tassi di rendimento siano modificati da un provvedimento successivo alla loro emissione; viceversa, qualora dopo la sottoscrizione non sopravvenga alcun mutamento normativo, gli interessi dovranno essere corrisposti esclusivamente sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, proprio come nel caso di specie;
- anche l'art. 4 del D.M. 13/06/1986 conferma che il valore del rimborso si determina esclusivamente sulla base di quanto risulta dal tenore letterale del buono, in ossequio alle indicazioni presenti a tergo dello stesso;
- qualora si volesse supporre che la mancata correzione dei rendimenti per l'ultimo decennio sia imputabile ad un errore dei dipendenti dell'intermediario, tale circostanza non potrebbe comunque ripercuotersi negativamente sui risparmiatori, il cui legittimo affidamento deve invece essere tutelato;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il D.M. del 13/06/1986 *“non riveste affatto carattere imperativo”* e, pertanto, le norme ivi contenute possono essere derogate dalle parti, in quanto non sono poste a presidio né di un interesse generale prevalente, né a presidio dell’interesse della parte più debole;

- la recentissima decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 6142 del 03.04.2020, ha confermato, per l’ennesima volta, la fondatezza delle ragioni dei risparmiatori;

- molti provvedimenti richiamati dall’intermediario, tra cui la sentenza n. 3963/2019 della Corte di Cassazione, che riguarda fattispecie di buoni emessi anteriormente al D.M. del 1986, sono inconferenti;

con riguardo al buono n.000.097, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, chiede, in via subordinata, l’applicazione dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno;

- la domanda subordinata è pienamente ammissibile e non riveste il carattere di novità, trattandosi di un *minus* rispetto a quella formulata in sede di ricorso (cfr. Cass. 28660/2013, 1954/2009 e 9021/2005).

In conclusione richiama la domanda svolta con il ricorso precisando, in via subordinata, di disporre per il buono *sub doc.* n. 2 il rimborso in relazione al periodo compreso tra il 20° e il 30° anno dalla data di emissione secondo la dicitura prestampata presente a tergo del buono stesso avente ad oggetto un importo in Lire.

DIRITTO

La cliente è contitolare, con pari facoltà di rimborso, dei seguenti buoni fruttiferi trentennali:

- Buono serie Q/P n. 000.201, emesso in data 10/06/1987, per un valore di £ 1.000.000;
- Buono serie Q/P n. 000.097, emesso in data 29/04/1989, per un valore di £ 2.000.000.

E’ agli atti copia fronte/retro dei titoli in questione.

La cliente non produce le ricevute di rimborso ma afferma che il buono n. 000.201 è stato liquidato in data 19.03.2018 e che il buono n. 000.097 non è stato ancora liquidato.

Ciò premesso, il Collegio rileva che:

- il buono n. 000.201 risulta emesso successivamente al D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986);
- il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie “P”, ma sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie “Q/P”;
- sul retro del titolo risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica *“lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*;
- il buono n. 000.097 risulta emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986);
- il buono risulta emesso su modulo cartaceo della serie “O”, timbrato per la serie “P/O”, ma sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie “Q/P”;
- sul retro risultano apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica *“lire 710.960” per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

In merito all’apposizione di un doppio timbro si osserva che, secondo l’orientamento di recente condiviso tra i Collegi, nei casi – come nella fattispecie in esame – di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivi della serie Q, su modulistica della serie O con



apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale (Coll. Milano, n. 8013/20).

Si fa presente che la cliente, in sede di ricorso, richiede in via principale - in particolare per il buono sub doc. n. 2 - l'applicazione dei rendimenti originari previsti sul titolo per l'intera durata del prestito.

In sede di repliche, con riferimento al buono *sub* doc. n. 2, la cliente formula anche una domanda subordinata chiedendo, nel caso di rigetto della domanda principale, l'applicazione dei rendimenti previsti sul retro del titolo esclusivamente per il periodo dal 21° al 30° anno.

La domanda subordinata deve ritenersi ammissibile, posto che la *causa petendi* rimane invariata e il *petitum* costituisce un *minus* rispetto a quella formulata in sede di ricorso (cfr. Cass. n. 28660/2013: *"Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro, deve ritenersi sempre implicita la richiesta di condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice di merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione"*).

Con riferimento alla domanda di rimborso degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni prestampate a tergo dei titoli e aventi ad oggetto un importo in lire, si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, come si è visto, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i Buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sempre sul retro dei titoli risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente



indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nei ricorrenti sottoscrittori dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e ai ricorrenti devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".*

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";

"B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro dei buoni della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA